

# GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 23 GENNAIO 2012, N. 856**  
*PRES. MIANI CANEVARI — EST. LA TERZA — P.M. APICE (concl. conf.) - INAIL C. G.S.*

**Infortunio - Misure protettive - Mancata adozione delle misure e della vigilanza sull'effettivo uso da parte del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Effetti.**

*In materia di prevenzione degli infortuni il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente; non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.<sup>1</sup>*

## DIRITTO

L'INAIL, censurando la sentenza per violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, artt. 1218 e 2087 cod. civ., D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10, 16, 25 e 28, D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, art. 444 c.p.p. e art. 116 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non si sarebbe conformata alla giurisprudenza che, in caso di infortunio sul lavoro, esclude la responsabilità del

<sup>1</sup> Cfr. Cass. 17 maggio 2010, n. 11986; Cass. 18 agosto 2000, n. 10950 rispettivamente in *Mass. Foro it.* 2010 e 2000.

datore solo in caso di dolo o di rischio elettivo del lavoratore. Nella specie l'infortunio si era verificato nell'esercizio di mansioni che non risultavano estranee alla qualifica di carpentiere del N.

La Corte territoriale inoltre non avrebbe considerato l'esistenza della sentenza di patteggiamento del G., che, pur non rivestendo efficacia di giudicato, abilita il giudice civile a conoscere incidenter tantum la responsabilità.

La censura è fondata.

1. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11986 del 17 maggio 2010, e n. 10950 del 2000) afferma che l'azione di regresso che l'INAIL promuove, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11 e art. 112 u.p., ha una sua peculiarità ed autonomia. Essa è concessa all'Istituto in funzione delle sue finalità istituzionali ed è esperibile contro il datore di lavoro responsabile del fatto da cui è derivato l'infortunio, attuando un autonomo diritto dell'Ente derivante dal rapporto assicurativo. Presupposto del diritto di regresso è, secondo la sua specifica disciplina, che il fatto di cui il datore di lavoro deve rispondere civilmente costituisca reato perseguibile di ufficio. Per effetto degli interventi della Corte costituzionale (in particolare, si vedano le sentenze n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988) l'accertamento giudiziale dell'obbligazione del datore di lavoro può avvenire sia in sede penale che in sede civile. Il processo penale, infatti, si può chiudere con sentenza di condanna o di assoluzione che non fa stato, rispettivamente, nei confronti del datore di lavoro o dell'INAIL, rimasti estranei al giudizio, e in tal caso l'accertamento deve essere fatto nel giudizio civile. Ne consegue che le azioni in sede civile possono essere esperite indipendentemente dal processo penale, salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale. Egualmente, l'accertamento deve farsi esclusivamente in sede civile quando, per qualsiasi causa, non sia stato fatto in sede penale e lo stesso avviene se un procedimento penale non si è mai aperto per difetto della relativa *notitia criminis*.
2. Discende dal sistema, dunque, che perché nasca il credito dell'Istituto verso la persona civilmente obbligata è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile di ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede civile che in sede penale.
3. Nella specie va considerato che con la sentenza di questa Corte n. 14997 del 2011 è stato accolto il ricorso proposto dal lavoratore infortunato N.R. avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, con cui era stata rigettata la domanda da questi proposta nei confronti del G. per ottenere il risarcimento del danno biologico. Con detta sentenza si è affermato: "Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, da ultimo, Cass. 25 febbraio 2011 n. 4656) "le

norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile *ex art. 2087 c.c.* dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere". Nel caso in esame, accertato che l'aver svolto l'attività di disarmo di una pensilina collocata in un piano alto di un edificio in costruzione aveva costituito una iniziativa del N., non richiestagli dal datore di lavoro che gli aveva affidato il diverso incarico di estrarre alcuni chiodi dalle parti di un'altra pensilina già disarmata e situata anch'essa in un piano elevato dell'edificio, ne hanno tratto la conseguenza che l'infortunio che ne era derivato non poteva essere attribuito a responsabilità del datore di lavoro.

Trattasi di enunciazione meramente assertiva, non avendo la Corte territoriale preso adeguatamente in esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l'infortunio (oltre le circostanze indicate, la qualifica di aiuto carpentiere del dipendente, età e durata del suo rapporto di lavoro e quindi la sua esperienza professionale in materia, la possibile presenza in cantiere di altri dipendenti - dalla sentenza sembra di capire che il N. vi era stato lasciato solo, mentre il datore di lavoro e il carpentiere si erano allontanati), la possibile prevedibilità della deviazione del N. - avvenuta comunque sempre all'interno del tipo di lavoro cui era addetto - dai compiti specificatamente assegnatigli, dopo lo svolgimento di questi e quindi il corretto adempimento del dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro in ordine all'effettiva osservanza degli incarichi impartiti, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati".

- 4 Le medesime considerazioni valgono anche nella presente causa, non avendo la Corte territoriale tutti gli elementi indicati dal citato precedente e non avendo considerato la sentenza di patteggiamento. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va conseguentemente cassata. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 28 DICEMBRE 2011, N. 29238**

PRES. MIANI CANEVARI — EST. FILABOZZI — P.M. MATERA (concl. diff.) - INAIL c. P.R.

**Prestazioni - Rendita a superstiti - Diritto alla - Requisiti.**

*Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti presuppone ex art. 106 T.U. n. 1124/1965 che il lavoratore abbia contribuito “in modo efficiente”, e cioè concreto ed efficace, al mantenimento del superstite mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale di sussistenza. E in tal senso, integra il suddetto requisito anche l’esistenza di un solo contributo conferito dal lavoratore, poi defunto, ai propri ascendenti, quando questo però, sia idoneo ad esprimere la prospettiva di una futura continuità (come il fatto di avere un lavoro stabile) ma non, invece, la sola “oggettiva possibilità, in termini di ragionevole certezza”, del verificarsi in futuro di tale conferimento.<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

1. Con l’unico articolato motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 85 e 106, nonché vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se “per la concessione della rendita ai superstiti, può essere considerato *idoneo* ad integrare l’efficiente concorso al mantenimento dell’ascendente superstite... *il contributo futuro ed eventuale*, quale quello derivante da un rapporto di lavoro a tempo determinato (nella fattispecie contratto di formazione e lavoro), senza che, prima del decesso del lavoratore, vi sia mai stato alcun effettivo conferimento a tale titolo”.
2. Il ricorso è fondato. Il quesito formulato dall’Istituto ricorrenete deve trovare risposta nei principi affermati in materia da questa Corte (cfr. Cass., n. 2630/2008), secondo cui il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, D.P.R. n. 1124 del 1965, *ex art. 85*, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la c.d. “vivenza a carico”, la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: *a)* il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; *b)* la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto,

<sup>1</sup> V. anche Cass., 25 agosto 2008, n. 18520; Cass., 4 marzo 2002, n. 3069, rispettivamente in *Mass Foro it.*, 2008 e 2002.

quest'ultimo, che richiama espressamente l'espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all'art. 38 Cost., primo comma.

I due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno (Cass. n. 18520/2006).

Nella specie, è in discussione il requisito di cui alla precedente lettera *a*), e cioè quello del pregresso efficiente concorso economico del lavoratore al mantenimento degli ascendenti, non essendo in contestazione l'esistenza degli altri requisiti (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Per quanto riguarda l'apporto economico del *de cuius*, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'escludere la necessità che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, richiedendosi tuttavia che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (Cass. n. 15914/2005, Cass. 3069/2002, Cass. 6794/2001). Ed in questa prospettiva, è stata ritenuta (cfr. Cass. n. 18520/2006 cit.) sufficiente ad integrare il suddetto requisito anche l'esistenza di un solo contributo conferito dal lavoratore, poi deceduto, ai propri ascendenti, quando questo, tuttavia, sia idoneo ad esprimere la prospettiva di una futura continuità (quale, nella specie, la prima retribuzione erogata nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

3. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto di poter affermare l'esistenza del requisito del pregresso apporto economico del *de cuius* sulla base della ritenuta equivalenza tra l'effettivo conferimento anche di un solo contributo economico ai propri ascendenti da parte del lavoratore poi deceduto (come nel caso esaminato da Cass. n. 18520/2006 cit.) e la sola "oggettiva possibilità, in termini di ragionevole certezza", del verificarsi in futuro di tale conferimento. Ma, con questa affermazione, la corte territoriale ha finito, in realtà, per fondare la propria decisione, con riguardo all'esistenza del requisito in esame, sulla base della mera possibilità che un contributo economico, mai ricevuto dall'ascendente, avrebbe potuto esserlo in futuro; e ciò senza alcun riscontro effettivo del fondamento di tale presunzione, non avendo la Corte di merito individuato alcun elemento dal quale si potesse desumere, in termini di ragionevole probabilità e non solo di mera possibilità, l'esistenza di siffatta prospettiva e non potendo la stessa ritenersi presunta in via astrattamente ipotetica, ovvero per il solo fatto che il figlio deceduto avrebbe goduto, almeno per un certo periodo di tempo, di un reddito proprio, perché la legge (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 106 cit.), ai fini della prova del requisito in esame, richiede, come già detto, che il lavoratore, poi defunto, abbia contribuito "in modo efficiente", e cioè concreto ed efficace, al mantenimento del superstite privo di mezzi autonomi.

4. Poiché la Corte territoriale si è discostata dai principi sopra enunciati, ed ai quali il Collegio ritiene di dare continuità, il ricorso deve essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e la decisione della causa nel merito (art. 384, c.p.c., secondo comma), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la pronuncia di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'INAIL. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 22 DICEMBRE 2011, N. 28218**

PRES. MIANI CANEVARI — EST. MANCINO — P.M. BASILE (concl. conf.) - I.G. c. INAIL.

**Malattia professionale - Malattia ad eziologia multifattoriale - Rapporto di causalità con le lavorazioni - Accertamento per presunzioni - Insufficienza - Dimostrazione in via di probabilità - Ammissibilità - Condizioni.**

*Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale (come il tumore), il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "un elevato grado di probabilità".<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

5. La ricorrente deducendo erronea e contraddittoria motivazione ed inesatta interpretazione di norme di legge (D.P.R. n. 336 del 1994).  
In particolare, censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione per aver la corte di merito trascurato le conclusioni della consulenza tecnica chimico ambientale, nel senso del riconoscimento dell'esposizione all'amianto e ai fumi delle fotocopiatrici, e le note del consulente di parte. La sentenza gravata è, inoltre, censurata per aver trascurato di considerare che anche in presenza di malattia professionale non tabellata, la prova dell'attribuzione all'asbesto della malattia neoplastica doveva essere data con criteri probabilistici.
6. Il ricorso non è fondato.

<sup>1</sup> In termini Cass., 11 giugno 2004, n. 11128; Cass., 14 marzo 1995, n. 2940, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2004 e *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1995.

7. Osserva il Collegio che la giurisprudenza della Corte è univoca nell'enunciare il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di un "elevato grado di probabilità" (*ex multis*, Cass. 21 giugno 2006, n. 14308; 26 maggio 2006, n. 12559; 11 giugno 2004, n. 11128).
8. Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta, il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista l'adeguata e qualificata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, rileva non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare, anche *ex post*, quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 c.p., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (*ex multis*, Cass. 1135/2011).
9. Tanto premesso, nella sostanza il ricorrente contesta, in particolare, che siano state trascurate dalla corte di merito le conclusioni della consulenza tecnica chimico ambientale che, a suo dire, avrebbero riconosciuto l'esposizione all'amianto e ai fumi delle fotocopiatrici.
10. Invero, la Corte di appello di Firenze ha attribuito al tabagismo efficacia causale della neoplasia polmonare, con motivazione, diffusamente riportata nell'isterico di lite, fondata sulle condivise conclusioni dei consulenti officiati in sede di gravame, i quali si sono espressi in termini di ragionevole non elevata probabilità del ruolo causale dell'esposizione ad asbesto nei confronti del tumore polmonare e sul poco probabile rischio professionale da manutenzione di macchine fotocopiatrici, con un giudizio meramente possibilistico dell'eziopatogenesi professionale in presenza della causa patogenetica dell'abitudine di F. al fumo di sigaretta.
11. In particolare, la corte di merito, è pervenuta ad un giudizio di mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, con ampio approfondimento in ordine all'esposizione al rischio ambientale nelle lavorazioni condotte nelle minie-

re di pirite, ove l'amianto era presente nella componentistica di alcuni macchinari, guarnizioni, alternando, nella specie, per circa sei anni periodi di lavoro in miniera ad altri all'aperto, rischio non riconducibile alle lavorazioni indicate al n. 56 della tabella delle malattie professionali dell'industria approvata con D.P.R. n. 336 del 1994.

Inoltre, in ordine all'esposizione a cancerogeni chimici diversi dall'asbesto nella manutenzione di macchine fotocopiatrici, ha ritenuto poco probabile un rischio professionale di tumore polmonare da manutenzione delle predette macchine.

12. La decisione della Corte di merito che ha escluso il nesso concausale tra lavorazioni e la patologia tumorale ad etiologia multifattoriale responsabile del decetto del F. è, pertanto, immune da censure alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e il ricorso deve essere respinto.
13. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile *ratione temporis*; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (*ex multis*, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005). (*Omissis*).

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 20 DICEMBRE 2011, N. 27679**

*PRES. MIANI CANEVARI — EST. MANCINO — P.M. FERSA (concl. diff.) - B.R. c. INAIL.*

### **Prestazioni - Rendita costituita dall'INAIL per inabilità permanente - Rinuncia alla rendita da parte dell'assicurato - Indisponibilità del diritto - Irrinunciabilità.**

*Il diritto alla rendita INAIL, come quello alla pensione INPS, in quanto funzione sociale costituzionalmente garantita, conferisce al titolare non solo un indennizzo in forma pecuniaria per il verificarsi di un determinato evento assicurato, ma garantisce al medesimo la prestazione di mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in caso di particolari eventi sfavorevoli, che rendono impossibile o limitino la sua attività lavorativa; con la conseguenza che, una volta che la rendita INAIL sia stata costituita, per la sua finalità sociale e*

per il suo carattere alimentare è indisponibile, e, in quanto tale irrinunciabile ed imprescrittibile.<sup>1</sup>

## DIRITTO

4. Il ricorrente censura la sentenza impugnata con i motivi di seguito sintetizzati:
- violazione e falsa applicazione del (T.U.) D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 63 e 74 e D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 deducendo la spiccata natura risarcitoria ed indennitaria, e non alimentare come ritenuto invece dalla corte di merito, del ristoro del danno biologico introdotto con il citato decreto legislativo per gli infortuni successivi al 25 luglio 2000 ed esponendo altresì il rilievo per cui l'INAIL risarcisce il medesimo danno biologico che, per infortunio cagionato, come nella specie, da un terzo, il danneggiato, può azionare direttamente nei confronti del terzo responsabile, *ex art. 2043 c.c.* (primo motivo);
  - violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 74, T.U. cit. e D.Lgs. n. 38 cit., art. 13 in relazione all'art. 112, T.U. cit., e artt. 2934 e 2946 c.c., con riferimento alla disponibilità del diritto alla rendita già costituita, derivante dalla prescrittibilità del diritto e dalla qualificata natura di indennizzo delle menomazioni rinvenibile fin dal dettato letterale del citato D.Lgs. n. 38, art. 13 e dai profili essenzialmente civilistici obbligatori della prestazione, con conseguente applicazione del relativo regime di disponibilità piena del diritto (secondo motivo);
  - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 38 Cost., muovendo dal rilievo per cui la prestazione *de qua* non si pone tra i diritti inviolabili del cittadino, nè nel novero delle prestazioni assolutamente indisponibili per pervenire alla considerazione per cui, pur a voler ritenere irrinunciabile la prestazione, benché la costituzione abbia affermato l'irrinunciabilità dei diritti solo ove sancita *expressis verbis* (argomenta *ex art. 36 Cost.*, comma 3), i diritti alla prestazione INAIL diventano, di norma, disponibili una volta acquisiti (terzo motivo);
  - violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del cit. D.Lgs., per non aver la corte di merito posto l'accento sulla peculiare ipotesi di infortunio *in itinere*, nel qual caso l'obbligo risarcitorio nasce in capo a due soggetti, l'INAIL, in base all'art. 13 del citato D.Lgs., e il terzo danneggiato, sulla base del diritto comune *ex art. 2043 c.c.*, nel qual caso la rinunciabilità del diritto alla rendita deriva dalla connessa libertà del danneggiato di scegliere a quale soggetto richiedere il ristoro del danno (quarto motivo);

<sup>1</sup> In dottrina v., commento di F. CAPPELLUTI, *Sulla irrinunciabilità della rendita erogata dall'INAIL*, a sentenza della Corte d'Appello di Venezia, sez. lav., 19 settembre 2005, n. 639, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, p. II, 2006.

- infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. e art. 2041 c.c. in base al rilievo per cui se al lavoratore devono essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita e non devono crearsi disparità di trattamento tra chi subisce lo stesso evento in ambito non lavorativo, l'esigua cifra mensile assegnata non corrisponde al percepimento di un capitale e il ricorrente potrebbe non percepire, per intero, l'importo a suo favore previsto ed erogato a titolo di rendita qualora venisse a mancare a distanza di pochi anni dall'evento. Deduce, inoltre, il ricorrente che la rivalsa nei confronti del terzo responsabile civile è immediata ed immediato è il percepimento dell'intera rendita capitalizzata grazie ad una società di assicurazione solvibile che corrisponde quanto richiesto.

In conclusione, per la parte ricorrente, la soluzione interpretativa accolta dai Giudici del gravame viola l'art. 2041 c.c. giacché si risolve in un arricchimento ingiustificato dell'INAIL in danno dell'infortunato e del responsabile civile verso il quale si è agito in rivalsa (quinto motivo).

5. Tutti i motivi si concludono con la formulazione del quesito di diritto *ex* art. 366-bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*.
6. I motivi, esaminati unitariamente per la loro connessione logica, non meritano accoglimento.
7. Questa Corte di legittimità, in un precedente (sentenza 29 giugno 1982, n. 3921), pronunciato con riferimento al sistema di tutela approntato con il D.P.R. n. 1124 del 1965, è già intervenuta sul tema dell'indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alla rendita con *iter* argomentativo condiviso dal Collegio anche alla luce della tutela introdotta con l'art. 13, cit. D.Lgs.
8. Invero, il diritto alle prestazioni assicurative in caso di inabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, tra le quali la rendita, trova diretta tutela, come qualsiasi altra prestazione previdenziale nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, nell'art. 38 Cost., comma 2, che proclama il principio, non programmatico, ma precettivo, secondo cui "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".
9. Il diritto alla rendita INAIL, come quello alla pensione INPS, non conferisce al titolare soltanto un indennizzo in forma pecuniaria per il verificarsi di un determinato evento assicurato, ma assicura al titolare stesso la prestazione di mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in caso di particolari eventi sfavorevoli, che rendano impossibile o limitino la sua attività lavorativa.

10. Tutte le prestazioni previdenziali di carattere economico, invero, non concernono solo la tutela del lavoratore, in forma indennitaria, contro le conseguenze dannose di rischi determinati, ai quali costui è soggetto a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa (infortuni sul lavoro, malattie professionali), ovvero per eventi naturali della vita (invalidità, vecchiaia), ovvero ancora per ragioni attinenti al mercato del lavoro (disoccupazione involontaria), ma si estendono alla tutela del lavoratore dalle situazioni di bisogno che possano presentarsi nel corso della sua esistenza e alle quali egli non possa far fronte con la sua normale retribuzione.
11. Per tale peculiare profilo, non possono disconoscersi a tali prestazioni previdenziali e, in particolare alla rendita erogata dall'INAIL nel caso che si occupa, finalità spiccatamente alimentari, trattandosi di prestazioni accomunate, nella carta costituzionale, dallo scopo di consentire al lavoratore di affrontare situazioni di bisogno conseguenti al verificarsi di eventi futuri e incerti, che richiedano notevoli sacrifici economici, garanzia costituzionale circoscritta alle ipotesi considerate più pregnanti ed invasive nella vita del lavoratore, quali l'infortunio, la malattia, l'invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria.
12. Né il Collegio ritiene possa smentire il carattere alimentare della rendita INAIL la sua funzione indennitaria, che si concretizza in un risarcimento, sia pure in forma limitata e predeterminata, per la perdita o la riduzione dell'attitudine al lavoro dell'assicurato.
13. Se, infatti, prevale l'opinione che l'assicurazione infortuni sul lavoro sia una forma di assicurazione contro i danni, è pur vero che anche le altre assicurazioni sociali obbligatorie, del resto come quelle private, hanno una funzione indennitaria, nel senso che esse tendono ad eliminare, per quanto possibile, il danno derivante dagli eventi tutelati.
14. Può, semmai, ammettersi che l'aspetto indennitario della rendita corrisposta dall'INAIL sia più accentuato che nelle altre prestazioni previdenziali giacché, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli eventi assicurati sono direttamente collegati, con rapporto di causa ed effetto, all'attività lavorativa, stante lo specifico riferimento eziologico fra lavoro e rischio, che permeta l'intera normativa relativa a tale assicurazione.
15. Ma l'aspetto indennitario della rendita INAIL, nel quale risiede la sua funzione propriamente giuridica, come di tutte le altre prestazioni economiche delle assicurazioni sociali obbligatorie, viene assunto dalla legislazione previdenziale come strumento pratico per l'attuazione della funzione sociale,

costituzionalmente garantita (art. 38 Cost., comma 2), che consiste nella tutela del lavoratore dal bisogno eventuale.

16. Non vale, poi, ad escludere il carattere alimentare della rendita INAIL, inteso come tutela del lavoratore dal bisogno, il rilievo che l'ammontare di tale prestazione sia insensibile alle vicende economiche dell'assicurato (diversamente dalle prestazioni erogate dall'INPS) ed ancorato, piuttosto, in sede di revisione, alle condizioni fisiche dell'assicurato stesso. Vale al riguardo osservare che la situazione di bisogno è, per legge, oggetto di una presunzione assoluta, anche se valutata, *in subiecta materia*, in relazione alle condizioni fisiche dell'assicurato.
17. La rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale ha, pertanto, come funzione sociale, costituzionalmente garantita che informa tutta la normativa specifica, quella di fornire al lavoratore i mezzi di sostentamento, in sostituzione o ad integrazione di quelli venutigli a mancare, in tutto o in parte, a causa della perdita o della riduzione della sua capacità lavorativa.
18. La natura di prestazione destinata all'assolvimento di una funzione sociale, costituzionalmente garantita e, dunque, al perseguimento di un interesse pubblico sovraordinato comporta che nel bilanciamento tra gli interessi del beneficiario della prestazione e l'ente erogatore della prestazione economica conformata ad una funzione sociale non possono prevalere interessi individuali connaturati dalla regola dell'indisponibilità (v., Cass. 8229/1994).
19. In altri termini, l'inidoneità delle posizioni giuridiche soggettive derivanti dal rapporto INAIL - danneggiato a costituire oggetto di negozi abdicativi si giustifica in ragione del fatto che il nostro sistema di sicurezza sociale assume come corrispondente ad un interesse riferibile a tutta la collettività che l'assistito non possa restare privo di tutela al verificarsi di eventi identificati come generatori di protezione da norme di rango costituzionale o da altre fonti normative di rango primario (cfr., con riferimento alle prestazioni a carico dell'AGO, Cass. 1770/2000).
20. Peraltro, la pregnanza della funzione sociale e solidale assolta dall'INAIL nell'erogazione delle prestazioni previdenziali è stata già oggetto di attenta disamina da parte del Giudice delle leggi e dei Giudici sovranazionali.
21. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 350 del 1997, ha rimarcato la distanza tra le prestazioni fornite dall'INAIL e il risarcimento secondo le regole della responsabilità civile, rammentando la genesi della tutela antinfortunistica, di assicurazione sorta non con intenti propriamente

risarcitori, ma piuttosto al fine di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia (all'uopo rinviano a Corte cost., n. 100 del 1991), sulla base di una logica "transattiva" confermata dalle rispettive posizioni del trilaterale rapporto assicurativo: da un lato il datore di lavoro - sul quale grava la parte più consistente dei contributi - che, per contropartita, viene di regola esonerato dalla responsabilità civile conseguente all'infortunio (artt. 10 e 11 del D.P.R. cit.); dall'altra l'ente previdenziale, che paga le rendite secondo un ammontare - predeterminabile per gli opportuni calcoli statistici sui costi di gestione - con eventuale diritto di regresso verso il datore o di surroga verso i terzi; in ultimo, il lavoratore, il quale "con una ridotta partecipazione agli oneri contributivi, viene ad usufruire delle prestazioni fornite dall'INAIL in modo quasi automatico, nel contesto di una esclusione dal completo risarcimento secondo le regole della responsabilità civile".

22. I successivi interventi del Giudice delle leggi non ne hanno modificato l'impianto giacché, sul diverso tema della prescrizione, con la sentenza 297/1999 hanno pur richiamato la connotazione risarcitoria e l'ispirazione alla logica di tipo assicurativo più che pienamente solidaristica ma, si ripete, ai diversi fini della prescrizione sottesa ad innegabili esigenze, pubblicistica, l'una, di pronto accertamento dei fatti e privatistica, l'altra, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto.  
Peraltro, con riferimento al regime prescrizione è invalsa, nella giurisprudenza di legittimità, la connotazione di indisponibilità relativa del diritto alla rendita (per tutte, v. Cass. 5801/1993).
23. La sottolineatura del carattere pubblicistico dell'assicurazione sociale, come già fatto con Corte cost. n. 160 del 1974, si è poi avuta con Corte cost., sentenza n. 36 del 2000, ove si è sottolineata la funzione precipua di garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessità di vita, confermato dall'obbligo per l'INAIL di pagare le rendite in modo automatico ed indipendentemente dalla regolarità dei versamenti contributivi; dalla suddivisione dell'onere economico complessivo, che grava in gran parte su di un'ampia platea di datori di lavoro, e solo in misura minima sui lavoratori; dall'esercizio dell'assicurazione con forme di assistenza e di servizio sociale.
24. La valorizzazione del carattere solidaristico cui è informato l'intervento dell'INAIL e la relativa funzione di carattere esclusivamente sociale costituisce, inoltre, il filo conduttore della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di compatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che istituisce il regime di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che con la sentenza 22 gennaio 2002, in causa

C-218/00, ha escluso che la nozione d'impresa, ai fini del diritto antitrust, si possa attingere all'INAIL.

25. In particolare, la Corte CEE ha rimarcato che la mancanza di un nesso diretto tra contributi pagati e prestazioni erogate implica quindi una solidarietà tra i lavoratori più retribuiti e quelli che, tenuto conto dei loro redditi esigui, sarebbero quelli privati di un'adeguata tutela sociale qualora tale nesso esistesse.
26. I criteri di solidarietà, chiariti da Corte CEE, sentenza 5 marzo 2009, in causa C-350/07, con riferimento a sistemi assicurativi non caratterizzati, come in Italia e in Germania, dalla natura pubblica dell'ente assicuratore, valgono a maggior ragione per l'ente pubblico assicuratore che adempie ad una funzione di carattere esclusivamente sociale.
27. L'opzione interpretativa fatta propria dal Collegio, trova, inoltre, conferma, in alcune recenti decisioni della Corte che, pur non affrontando *funditus* la questione ora controversa, hanno espressamente escluso, nella diversa ipotesi di azione di regresso dell'INAIL contro il datore di lavoro per ottenere il rimborso di quanto erogato a titolo di prestazioni previdenziali, quelle esigenze di tutela di interesse pubblico, che attengono alle finalità delle prestazioni erogate dall'INAIL (art. 38 Cost., comma 2), costituenti l'oggetto del rapporto giuridico previdenziale intercorrente tra l'INAIL ed il lavoratore infortunato, tanto è vero che le prestazioni erogate dall'INAIL non sono pignorabili e non sono disponibili (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110) (cfr., Cass. nn. 13957 e 13598 del 2009), assimilando quell'azione da una azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.
28. Ulteriori argomenti militano a favore dell'indisponibilità del diritto alla rendita, quali le seguenti implicazioni aberranti della tesi della parte ricorrente.
29. Il negozio abdicativo non involgerebbe il diritto alla rendita nella sua essenza, con riferimento ad eventuali futuri aggravamenti, giacché l'assistito potrebbe se mai rinunciare ad un diritto già entrato nel suo patrimonio, *id est* la rendita con riferimento al gradiente invalidante certo ed attuale, ed eventuali aggravamenti che in futuro dovessero manifestarsi rimarrebbero sprovvisti della tutela pubblicistica della quale l'assistito, dopo averne preteso l'"affievolimento", potrebbe invocare la reviviscenza impugnando la validità del negozio abdicativo.

30. Ma anche un nuovo infortunio o una malattia professionale avrebbero esiti peculiari giacché priverebbero l'assicurato della valutazione complessiva imposta dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13.
31. Inoltre, in ipotesi di concorso di colpa dell'infortunato non scatterebbe la riduzione proporzionale delle somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio.
32. Tanto premesso va aggiunto che non è decisivo, a favore dell'opzione interpretativa della parte ricorrente, l'argomento che riconnette la denuncia alla rendita alla volontà di rivolgersi direttamente al terzo responsabile per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni sofferte, giacché ove il danno civilistico risultasse di ammontare maggiore rispetto all'indennizzo erogato dall'INAIL ben potrebbe il lavoratore danneggiato agire nei confronti del danneggiante per il danno differenziale, senza alcuna previa rinuncia alla prestazione previdenziale.
33. Né sono decisivi gli argomenti che correlano all'età del lavoratore infortunato, nella specie già prossimo alla pensione al momento dell'infortunio, e alla sua aspettativa di vita, profili interpretativi che adombrano la violazione del canone di ragionevolezza sol comparando il medesimo evento infortunistico in ambito diverso dal rapporto di lavoro ovvero tra lavoratori infortunati con margini temporali di sopravvivenza dall'evento infortunistico diversi.
34. Si tratta di profili non rilevanti in causa per saggiarne la violazione del canone costituzionale, per l'irrelevanza del *tertium comparationis* con riferimento alla tutela risarcitoria dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, e per la vaghezza della comparazione, con riferimento alla non giovane età dell'infortunato, a fronte del canone solidaristico che permea la tutela assicurativa.
35. E, per finire, va richiamato il canone solidaristico che, come detto, impronta la tutela assicurativa, per ritenere non meritevole di condivisione la tesi di un arricchimento ingiustificato dell'INAIL in danno dell'infortunato in ragione dell'immediato esercizio della rivalsa nei confronti del danneggiante.
36. Il ricorso va, pertanto, rigettato. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 21 NOVEMBRE 2011, N. 24485**

*PRES. ROSELLI — EST. FILABOZZI — P.M. GAETA (concl. diff.) - INAIL c. Z.C.*

**Occasione di lavoro - Infortunio *in itinere* - Allievi di corsi professionali aziendali - Tutela assicurativa - Spettanza - Fattispecie.**

*In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la tutela per l'infortunio in itinere, disciplinata dall'art. 2 T.U. n. 1124/1965, comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2000), compete, oltre alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa, anche agli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale, comunque istituiti o gestiti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale è stata riconosciuta ad una allieva di un corso di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di operatore tessile, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito, a bordo del proprio mezzo privato, lungo il tragitto tra il laboratorio artigianale e la sua abitazione, dopo aver terminato, una esercitazione pratica presso lo stesso).<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

1. Con l'unico motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 4, chiedendo a questa Corte di stabilire se è incorsa nella suddetta violazione la sentenza con la quale è stata riconosciuta l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* occorso ad una allieva di un corso di formazione professionale che, non avendo un rapporto di lavoro, non avrebbe potuto essere indennizzata, dal momento che la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie di infortunio *in itinere* dei lavoratori.
2. Il ricorso è infondato. È pacifico che la Z. all'epoca dell'infortunio frequentava un corso di formazione professionale che prevedeva, ai fini dello svolgimento delle esercitazioni pratiche, l'uso di macchine elettriche e che, per lo svolgimento di tali esercitazioni, tutti gli allievi erano regolarmente assicurati presso l'INAIL. Non è controverso, inoltre, che l'infortunio si sia verificato, al termine di una delle esercitazioni pratiche, mentre l'allieva era intenta a percorrere a bordo della propria autovettura il tragitto ordinario tra il laboratorio artigiano presso il quale si svolgevano le esercitazioni e la sua abitazione, tragitto non servito a quell'ora da mezzi pubblici.
3. L'INAIL contesta l'indennizzabilità dell'infortunio sul rilievo che la coper-

<sup>1</sup> Cfr. in termini Cass., 7 febbraio 2008, n. 2895 in *Mass. Foro it.*, 2008.

tura assicurativa degli allievi che attengono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro - prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5 - non si estende anche agli infortuni *in itinere*, come per gli insegnanti, ma resta limitata alle sole ipotesi strettamente connesse allo svolgimento delle esperienze e delle esercitazioni pratiche svolte nel contesto scolastico, giustificandosi la più ampia tutela riconosciuta agli insegnanti in ragione della titolarità da parte di questi ultimi di un rapporto di lavoro subordinato.

4. L'assunto non può essere condiviso. Come questa Corte ha già precisato - cfr. Cass. n. 2895/2008 - la tutela dell'infortunio *in itinere* compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa. Tali persone sono individuate attraverso le coordinate del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, che indica (per quanto rileva in questa sede), al primo comma, le macchine elettriche, e al terzo comma, n. 28, in aggiunta, lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui all'art. 4, n. 5; quest'ultima norma comprende tra le persone tutelate gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano attività tutelate ai sensi dell'art. 1, n. 28, e cioè attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, nonché gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale, comunque istituiti o gestiti, e i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro. Insegnanti e alunni delle scuole e degli istituti di istruzione e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale sono, dunque, assicurati presso l'INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4, ed in particolare se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche, ovvero frequentano ambienti organizzati ove sono presenti le suddette macchine, o se, come stabilito dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1, n. 28 e 4 n. 5 del T.U., sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.

Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell'assicurazione, ed appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall'art. 4, n. 5 del T.U., non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio *in itinere*, posto che l'art. 2 del T.U., al terzo comma (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12), ha stabilito espressamente che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro", precisando che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto

privato, purché necessitato”, senza operare, dunque, alcuna distinzione tra le varie categorie di “persone assicurate”, ed in particolare tra insegnanti e allievi quando costoro attendano ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche o ad esercitazioni di lavoro; né vale osservare, in contrario, che l’art. 2 del T.U. fa riferimento in più punti a nozioni che presuppongono lo svolgimento di un’attività lavorativa, come l’occasione di lavoro o il luogo di lavoro, giacché è agevole rispondere che - a parte la considerazione che la tutela per gli infortuni sul lavoro si estende, oramai, a numerose categorie di soggetti che non svolgono un’attività di lavoro subordinato - proprio il riferimento operato dallo stesso art. 2 alla nozione di “persone assicurate” e la circostanza che, tra le lavorazioni specificamente indicate all’art. 1, siano comprese quelle che prevedono “lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell’art. 4” dimostra che il legislatore ha inteso estendere l’ambito delle attività coperte dall’assicurazione sociale anche ad ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un’attività che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell’espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato.

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata. (*Omissis*).

## TRIBUNALE DI SAVONA - 13 AGOSTO 2011, N. 396

GIUDICE BAISI.

**Amministratore locale - Esposizione ad un rischio tutelato dal T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 - Non sussiste - Infortunio *in itinere* - Necessità di servirsi del mezzo di trasporto privato - Non sussiste - Indennizzo - Non spetta.**

*In relazione alle attività svolte dall’amministratore locale non è ravvisabile il presupposto dell’esposizione ad un rischio riconducibile a quelli previsti dall’art. 1 T.U. 1124/1965, non essendo pacificamente tale attività di tipo manuale, né potendo presumersi, in assenza di specifiche allegazioni, che l’esercizio della carica di Presidente del Consiglio comunale comporti l’uso di macchine o l’utilizzo di veicoli a motore personalmente condotti.*

*Comunque, non sono ravvisabili i requisiti per l’applicabilità della disciplina dell’infortunio *in itinere* di cui all’art. 12 D.Lgs. 38/2000 e in particolare l’uso “necessitato” dell’automezzo privato. Nella specie il luogo ove doveva presentarsi il ricorrente la mattina dell’incidente era agevolmente raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto e l’unico incumbente istituzionale cui egli doveva*

*attendere quel giorno, la seduta della Commissione per l'aggiornamento degli Elenchi Giudici Popolari fissata per le ore 10, non si presentava di durata tale da rendere necessaria la disponibilità del mezzo privato per il ritorno a casa.*<sup>1</sup>

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 30 aprile 2010 A.T. conveniva in giudizio presso il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, l'INAIL ed esponeva: di prestare attività lavorativa alle dipendenze di X e di essere stato collocato in aspettativa non retribuita essendo stato nominato Presidente del Consiglio comunale di Y;

che nel relativo provvedimento veniva espressamente dichiarato che “ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 267/2000 l'Amministrazione locale provvederà a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti”;

che il giorno... egli subiva un grave incidente stradale mentre percorreva il tragitto dalla propria abitazione a...

che in quel giorno egli era partito dalla propria abitazione per recarsi alla riunione convocata alle ore 10 presso il Tribunale di ....quale membro della Commissione per la formazione ed aggiornamento degli Elenchi dei Giudici popolari, a ciò delegato dal Sindaco;

che dell'infortunio, a seguito del quale riportava gravi lesioni che lo costringevano a ripetuti ricoveri ospedalieri, veniva data tempestiva informazione all'INAIL, ma l'Istituto negava l'erogazione di ogni indennità sul presupposto che egli non rientrava tra i soggetti assicurati ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 1124/1965;

che il diniego dell'INAIL era illegittimo in quanto ai sensi dell'art. 31 legge n. 300 /70 e degli artt. 81 e 86 D.Lgs. 267/2000 i lavoratori che ricoprono la carica di Presidente del Consiglio comunale hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato, con collocamento in aspettativa che deve considerarsi a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, ed in particolare hanno diritto alla conservazione della posizione previdenziale ed alle prestazioni sanitarie ed economiche compresa la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali occorsi durante il periodo di aspettativa;

che nella specie egli aveva pertanto il diritto all'indennizzo di cui all'art. 13 D.Lgs. 38 /2000, per i postumi residuati in misura non inferiore al 30% ed alle prestazioni indennitarie per l'inabilità temporanea derivata dall'infortunio *de quo*, trattandosi di infortunio avvenuto lungo il normale tragitto casa-lavoro come tale disciplinato dall'art. 12 D.Lgs. 38 /2000.

<sup>1</sup> In materia di uso del mezzo privato nell'infortunio *in itinere* v. Cass., 1 febbraio 2002, n. 1320 con nota di CORSALINI, *Percorso più lungo tra diversi possibili e indennizzabilità dell'infortunio in itinere*; Cass., 12 ottobre 2002, n. 11112, rispettivamente in *Riv. Inf. e Mal. Prof.*, 2002, p. II, pag. 19 e pag. 110.

Costituitosi ritualmente in giudizio l'INAIL contestava il fondamento delle pretese e ne chiedeva l'integrale rigetto.

In particolare l'Istituto:

negava che i soggetti collocati in aspettativa non retribuita per mandato elettivo pubblico rientrassero nell'ambito di quelli per i quali opera la copertura assicurativa ex artt. 1 e 4 T.U. 1124/1965;

eccepiva a tal fine la non assimilabilità all'attività lavorativa dell'attività pubblica inerente l'esercizio della carica e la riferibilità della garanzia di cui all'art. 86 D.Lgs. 267/2000 solo alla componente assicurativa dei contributi pensionistici; contestava la sussistenza dei presupposti dell'infortunio *in itinere*, sotto il profilo dell'uso necessitato del mezzo privato, avendo il predetto a disposizione comodi collegamenti ferroviari e di autobus di linea pubblici (*Omissis*).

Il ricorso non merita accoglimento.

È pacifico che il ricorrente, nella prima mattina del...è rimasto vittima di un sinistro stradale mentre, alla guida della propria autovettura, stava percorrendo il tragitto da...a...per recarsi alla seduta della Commissione per l'aggiornamento degli Elenchi Giudici popolari cui doveva partecipare, in sostituzione del Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Questioni controverse fra le parti sono: *a*) la sussistenza dell'obbligo assicurativo di cui agli artt. 1 e 4 T.U. 1124/1965 in relazione alla carica pubblica elettiva rivestita dal ricorrente; *b*) la qualificabilità dell'evento come infortunio *in itinere* ai fini dell'indennizzabilità ai sensi dell'art. 2 T.U. 1124/1965.

In ordine alla prima questione osserva il Tribunale:

che ai sensi della disciplina contenuta negli artt. 81 ss. D.Lgs. 267/2000, in analogia a quanto già previsto dall'art. 31 legge n. 300/70, art. 2 legge 816/1985, art. 22 legge 265/1999 ed in attuazione del principio costituzionale di accesso alle cariche pubbliche elettive di cui all'art. 51 Cost., ai lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti presso le amministrazioni locali spetta, per tutta la durata del mandato, il diritto ad essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita, remunerati con una speciale indennità di funzione, e tale periodo è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato;

che il successivo art. 86 D.Lgs. 267/2000, rubricato "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative" disciplina distintamente nei primi due commi gli obblighi dell'ente nei confronti degli amministratori a seconda che prestino attività di lavoro dipendente o meno stabilendo: "1. L'amministrazione locale provvede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano

collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente Testo Unico. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico"; che, nonostante l'ampia dizione letterale della rubrica e del testo del primo comma dell'art. 86 gli oneri di cui devono farsi carico gli enti locali non comprendono i premi INAIL: ciò si desume sia dalla lettera del terzo comma, ove per la quota forfettaria che l'ente deve parallelamente versare in favore dei soggetti non lavoratori dipendenti si fa espresso riferimento alle sole gestioni "pensionistiche", sia da quella del quinto comma ove si prevede espressamente che "I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato", demandando pertanto alla discrezionalità dell'ente la facoltà di stipulare polizze di assicurazione per i rischi connessi all'esercizio della carica;

che inoltre l'obbligo assicurativo INAIL va escluso anche nell'ambito di una lettura sistematica della disposizione, alla luce della disciplina generale di cui al T.U. 1124/1965;

che, come noto, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presuppone il concorso di due elementi, di carattere rispettivamente soggettivo ed oggettivo: l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie specificamente elencate dall'art. 4 T.U. e lo svolgimento da parte di tali soggetti di una delle attività protette, in quanto ritenute pericolose, individuate dall'art. 1; che attraverso successivi interventi interpretativi della Corte costituzionale, l'ambito dell'obbligo assicurativo si è progressivamente esteso, sino ad ancorarsi da un lato al presupposto sostanziale della esposizione ad un rischio obiettivamente connesso allo svolgimento di un'attività di lavoro in senso lato e dall'altro a svincolarsi dal regime giuridico esclusivo del rapporto di lavoro subordinato (cfr. sentt. Corte cost. 476/1987, Corte cost. 98/1990, 167/1990, 332/1992), essendo in definitiva sufficiente il riscontro del rischio professionale identico a quello di altre categorie protette a prescindere dal titolo o dalla natura del rapporto cui accede l'attività rischiosa (Corte cost. 171/2002);

che in quest'ultima pronuncia la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la mancata inclusione dei lavoratori in aspettativa sindacale ex art. 31 legge 300/1970 tra i beneficiari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sul rilievo che l'attività svolta "sotto le direttive e per le finalità dell'organizzazione sindacale, presso cui ricoprono cariche provinciali o

nazionali” comporta un’esposizione ad un rischio obbiettivamente riferibile alle lavorazioni protette dall’art. 1 del D.P.R. n. 1124 del 1965, e ciò in quanto gli stessi facevano uso non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, nonché di personal computers, fotocopiatrici, macchine elettriche ed elettroniche esistenti presso l’organizzazione;

che tuttavia, in relazione alle attività svolte dall’amministrazione locale, non è ravvisabile il presupposto dell’esposizione ad un rischio riconducibile a quelli previsti dall’art. 1 T.U. 1124/1965, non essendo pacificamente tale attività di tipo manuale, né potendo presumersi, in assenza di specifiche allegazioni, che l’esercizio della carica di Presidente del Consiglio comunale comporti l’uso di macchine o l’utilizzo di veicoli a motore personalmente condotti;

che in assenza di tale presupposto deve escludersi la sussistenza dell’obbligo assicurativo.

In ordine alla questione *sub b)* si osserva in ogni caso:

che non sono ravvisabili i requisiti per l’applicabilità della disciplina dell’infortunio *in itinere* di cui all’art. 12 D.Lgs. 38 /2000, e in particolare l’uso “necessitato” del mezzo privato;

che in ordine al carattere necessitato dell’utilizzo del mezzo privato giova richiamare la giurisprudenza formatasi in materia (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 38 /2000 che ha disciplinato in maniera espressa la fattispecie) secondo cui la “necessità” va apprezzata in considerazione della compatibilità degli orari e della fruibilità dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta e della predeterminabilità della sua durata (Cass. 13376/2008);

che nella specie il luogo ove doveva presentarsi il ricorrente la mattina dell’incidente era agevolmente raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto (cfr. orari prodotti dall’INAIL) e l’unico incumbente istituzionale cui egli doveva attendere quel giorno, la seduta della Commissione per l’aggiornamento degli Elenchi Giudici popolari fissata per le ore 10, non si presentava di durata tale da rendere necessaria la disponibilità del mezzo privato per il rientro a casa.

Discende dalle esposte considerazioni il rigetto del ricorso (*Omissis*).